



ADEMPIMENTI PER GLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI O TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA CHE SI TROVINO IN ITALIA ALLA DATA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.

Secondo l'art.38 della legge n.18 del 24 gennaio 1979, gli elettori italiani aventi diritto a votare in altro stato dell'Unione Europea (sia i residenti all'estero che i temporanei all'estero), purchè non abbiano già votato nelle sezioni elettorali ivi istituite dall'autorità diplomatico-consolare italiana e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza, se rimpatriano in Italia alla data dell'8 e 9 giugno 2024, possono esprimere il voto presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo Sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione, cioè **entro il 7 giugno 2024**.

La comunicazione può essere presentata personalmente al QuiC Sportello del Cittadino Via De Amicis, 1 – Rho negli orari di apertura o via pec all'indirizzo pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

Il Sindaco darà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, già spedito all'elettore da parte del Ministero dell'Interno), che dovrà essere esibito dall'elettore stesso al Comune completo di talloncino di controllo, così da poter dimostrare la mancata espressione del voto nelle sezioni elettorali istituite nel predetto Stato UE.